

Massimo Zortea

**PROFILI LEGALI DEL
SOCCORSO VOLONTARIO
IN AMBITO SANITARIO**

INDICE GENERALE

- 1- RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
- 2- IL PUBBLICO SERVIZIO E RELATIVI POTERI-DOVERI
- 3- DOVERE DI TESTIMONIANZA E DI COLLABORAZIONE ALLE INDAGINI
- 4- DIRITTI DEL PAZIENTE E TSO
- 5- NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO
- 6- NORME TECNICHE AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI
- 7- NORME A TUTELA DELL'AMBIENTE
- 8- NORME SULLA CIRCOLAZIONE
- 9- NORME SULLA PRIVACY
- 10- ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA SANITARIA
- 11- DOVERI VERSO L'ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

DEFINIZIONI

1- SOCCORITORE OCCASIONALE

2- SOCCORITORE VOLONTARIO

operatore abilitato all'attività di assistenza sanitaria in ambulanza

3- OSSERVATORE

aspirante soccorritore

4 -AUTISTA SOCCORITORE

Non esistono differenze pratiche fra soccorritore occasionale e volontario per quanto riguarda le manovre da effettuarsi in caso di soccorso, le differenze sussistono per quanto riguarda gli obblighi legali. Entrambi sono chiamati a rispondere dei danni inflitti a persone o cose a causa di un loro comportamento (doloso o colposo) superficiale, il Volontario può incorrere in problemi di rilevanza penale più gravi

- Corte di Cassazione considera in senso oggettivo l'esercizio del pubblico Servizio con riguardo esclusivamente alla connotazione pubblicistica dell'attività concretamente svolta dal soggetto, prescindendo quindi dalla natura pubblica o privata dell'ente al quale l'attività sia riferibile.
- Ciò che rileva è che si agisca sotto il controllo o l'autorizzazione di un ente pubblico e la Pubblica Assistenza svolge infatti la sua opera in convenzione con il Servizio Sanitario azionale.
- Il volontario è incaricato di pubblico servizio nel momento in cui «entra in servizio», e tale qualifica dura fino al termine del turno del servizio medesimo secondo gli orari stabiliti dall'Associazione

1- RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE

A. CONCETTI GENERALI

1. L'illecito

- Per illecito si deve intendere la violazione di una norma giuridica, di qualunque tipo, ovverosia di diritto civile, penale, amministrativo, tributario, ecc..
- In altra prospettiva, integra illecito ogni comportamento cui la norma fa seguire una sanzione.

2. La sanzione

- Sanzione è una misura afflittiva predisposta da un ordinamento giuridico per rafforzare l'osservanza e prevenire l'inosservanza di una determinata norma comportamentale.
- Essa viene applicata come risposta e reazione ad un comportamento considerato difforme dalla norma e perciò valutato negativamente, ossia ad un illecito. In linea generale essa viene irrogata all'autore della violazione, ma l'interesse dell'ordinamento all'osservanza delle norme ne giustifica talora l'irrogazione anche a soggetti non autori diretti del comportamento.
- A seconda del tipo di sanzione (civile, penale, amministrativa) si qualifica anche l'illecito come civile, penale, amministrativo.

3. La responsabilità

- La responsabilità può essere definita come l'assoggettamento ad una sanzione - in conseguenza di un determinato illecito - di un soggetto, non necessariamente autore dello stesso.

LE RESPONSABILITA' DEL SOCCORRITORE VOLONTARIO

Il volontario è chiamato a rispondere delle proprie azioni in ambito:

- PENALE: in seguito alle violazioni delle norme del Codice Penale;
- CIVILE: in quanto ogni persona è tenuta a risarcire il danno che ha provocato;
- AMMINISTRATIVO: in caso di danni cagionati all'organizzazione di cui fa parte
- DISCIPLINARE

La responsabilità penale è personale, attribuibile soltanto a colui che ha commesso il fatto, in quella civile ci può invece essere un trasferimento dell'obbligo del risarcimento su un altro soggetto, es. la compagnia assicurativa

B. RESPONSABILITÀ CIVILE

1. L'illecito civile:

a) concetto

Alla luce di quanto sopra detto, illecito civile è il comportamento che viola norme di diritto civile, ossia attinenti ai rapporti tra i privati, e che è punito con sanzioni di natura civile.

b) Tipologia

Si distinguono due tipi di illecito civile:

a) contrattuale: è l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento di una prestazione determinata imposta ad un soggetto determinato a beneficio di un altro soggetto determinato (art. 1218 cod. civ.);

b) extracontrattuale: è qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto (art. 2043 cod. civ.), ossia la lesione di un bene o di un diritto (es. vita, proprietà) senza violazione di un obbligo ad un comportamento determinato imposto ad un soggetto determinato ed a beneficio di altro soggetto determinato, bensì soltanto del dovere del *neminem laedere* (non fare del male a nessuno).

Gli elementi costitutivi dell'illecito civile

Gli elementi costitutivi dell'illecito civile sono due: oggettivo e soggettivo.

a) Sotto il **profilo oggettivo**, è opportuno distinguere tra tipi di illecito.

a.1) Nell'illecito contrattuale, si richiede un comportamento consistente nel non eseguire esatta-mente la prestazione a cui si è tenuti (ossia non adempiere o adempiere in ritardo).

a.2) Nell'illecito extracontrattuale:

I) è anzitutto necessario un **comportamento umano antigiuridico**, che può essere commissivo, laddove il soggetto tenga un comportamento attivo non consentito, od omissivo, nel caso in cui egli ometta di agire nonostante abbia uno specifico obbligo in tal senso;

II) inoltre tale comportamento umano deve aver cagionato un **danno** qualificato dall'or-dinamento come **ingiusto**; soltanto la lesione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela e pertanto protetta dall'ordinamento giuridico integra un danno ingiusto;

III) infine tra fatto (comportamento) ed effetto (danno) deve ravvisarsi il **c.d. nesso di causalità**; il fatto deve, cioè, essere stato la causa del danno, ossia deve averlo cagionato.

b) Sotto il profilo soggettivo

costitutivi del fatto illecito sono, in ambo i tipi di illecito, il **dolo e la colpa** intesi come

coscienza e volontà dell'atto, il primo,

e come negligenza, imprudenza, imperizia (colpa c.d. generica) o inosservanza di specifiche norme comportamentali (colpa c.d. specifica), la seconda.

Nell'illecito contrattuale, si noti, è il debitore a dover provare l'assenza di dolo o colpa; in quello extracontrattuale, l'onere della prova incombe sul danneggiato.

Si deve poi tenere presente che la colpa e il dolo presuppongono in ogni caso **l'imputabilità del soggetto**.

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa (art. 2046 cod. civ.).

3. LE CONSEGUENZE DELL'ILLECITO CIVILE

All'illecito civile si ricollegano conseguenze differenti nel caso di illecito **contrattuale ed extracontrattuale**.

- Nel primo caso, si farà luogo:
 - all'**esecuzione coattiva della prestazione**, se il creditore può e desidera ancora soddisfare l'interesse connesso alla prestazione, oppure alla risoluzione del rapporto, laddove tale interesse sia venuto meno o comunque il creditore non lo desideri più;
 - comunque, al **risarcimento del danno** (nella prima ipotesi per il ritardo, nella seconda per l'inadempimento).
- Nel secondo si farà luogo alla reintegrazione patrimoniale, che consiste:
 - da un lato, nell'eliminare i danni già arrecati mediante:
 - a) il **risarcimento per equivalente**, ossia la corresponsione di una somma di denaro il cui ammontare è proporzionato all'entità del danno subito; oppure
 - b) il **risarcimento in forma specifica**, secondo il disposto dell'art. 2058 cod. civ., consistente nel ripristino della situazione antecedente all'illecito;
 - dall'altro, nell'evitare che le conseguenze dannose già prodottesi continuino a prodursi in futuro (es. nel caso di illecite immissioni nell'altrui fondo, cessazione delle stesse).

Volendo sintetizzare: per entrambi gli illeciti la sanzione è l'obbligo di risarcire il danno, ma per l'illecito contrattuale si aggiunge, alternativamente, l'esecuzione coattiva o la risoluzione.

Particolarmente importanti sono poi le disposizioni sulla **responsabilità dei padroni e committenti**, di cui agli artt. 1228 e 2049 cod. civ.:

I) il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi (i c.d. **ausiliari**), risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (art. 1228 cod. civ.);

II) i padroni e committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro **domestici e commessi** nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti (art. 2043 cod. civ.).

Nell'ipotesi I si tratta di una estensione della responsabilità del debitore, mentre nell'ipotesi II si aggiunge alla responsabilità dell'autore dell'illecito quella di un altro soggetto.

4. Le cause di esclusione dell'illecito civile

L'ingiustizia del danno comporta che il fatto venga valutato come antigiuridico. L'ordinamento prevede però particolari situazioni oggettive e soggettive, in presenza delle quali un dato comportamento, altrimenti in sé idoneo a causare un danno ingiusto (nel senso precisato sopra), viene considerato non antigiuridico e ad esso non consegue responsabilità.

Fra le oggettive, si possono ricordare

- 1)l'adempimento del dovere;
- 2)l'esercizio del diritto;
- 3)il consenso dell'avente diritto;
- 4)la legittima difesa (art. 2044 cod. civ.);
- 5)lo stato di necessità (art. 2045 cod. civ.).

Fra le soggettive si segnalano:

- 1)il caso fortuito;
- 2)l'incoscienza indipendente dalla volontà;
- 3)la forza maggiore;
- 4)il costringimento fisico;
- 5)l'errore di fatto o di diritto.

C. RESPONSABILITÀ PENALE

1. Il reato:

a) concetto

- Integra illecito penale – che si denomina reato – ogni comportamento umano lesivo di interessi penalmente tutelati e, secondo altra prospettiva, ogni comportamento vietato cui la legge ricollega una sanzione penale.

1. Il reato:

b) tipologia

- I reati si distinguono in **delitti** e **contravvenzioni**.
- L'individuazione avviene secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente previste dalla legge.
- Tale distinzione ha un'importanza pratica, essendo infatti necessario indagare se il reato ipotizzato integri un delitto o una contravvenzione al fine di ammettere oppure di escludere nei suoi confronti l'applicazione di particolari norme. Così, ad esempio, le contravvenzioni non ammettono la figura del tentativo (art. 56 c.p.), sono regolamentate in modo speciale per quanto attiene l'elemento soggettivo (dolo, colpa), l'obblazione, ecc..

3. Le conseguenze del reato

Al reato consegue l'irrogazione della pena, ossia la sanzione predisposta per la violazione di un precetto penale, avente funzione retributiva e rieducativa.

- La sanzione penale presenta alcune caratteristiche peculiari:
 - la personalità (nessuno risponde penalmente di reati altrui);
 - la legalità (ognuno risponde solo di reati già previsti e puniti da norme di legge);
 - l'inderogabilità;
 - la proporzionalità.
- Il codice penale distingue tra pene principali e pene accessorie; pene per i delitti e pene per le contravvenzioni; pene detentive e pene pecuniarie.

a) pene principali:

I) delitti:

- 1) ergastolo;
- 2) reclusione;
- 3) multa;

II) contravvenzioni:

- 1) arresto;
- 2) ammenda;

b) pene accessorie:

- 1) interdizione dai pubblici uffici;
- 2) interdizione da una professione o da un'arte;
- 3) interdizione legale;
- 4) interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 5) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 6) decadenza o sospensione dall'esercizio della potestà di genitore;
- 7) sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- 8) Sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 9) pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Alle pene si aggiungono le misure di sicurezza le quali, a differenza delle prime, rivestono una funzione preventiva (non mirano a punire il colpevole per un reato ma a sottoporlo ad un provvedimento idoneo ad agire sulle cause dello stesso, onde prevenirlo).

Le misure di sicurezza si distinguono in: personali e patrimoniali. Le prime consistono in una restrizione della libertà individuale, le seconde in una limitazione nella disponibilità di una determinata cosa. Quelle personali si ripartiscono poi in detentive e non detentive.

4. Le cause di esclusione del reato

Anche nel campo penale, come già visto per il civile, in presenza di determinate circostanze di carattere oggettivo o soggettivo la realizzazione del fatto, che altrimenti deve considerarsi illecita, è invece giustificata e dunque non punita.

- Fra le esimenti **oggettive** vanno ricordate:
 - 1)il consenso dell'avente diritto (art. 50 cod. pen.);
 - 2)l'esercizio di un diritto (art. 51 cod. pen.);
 - 3)l'adempimento di un dovere (art. 51 cod. pen.);
 - 4)difesa legittima (art. 52 cod. pen.);
 - 5)uso legittimo delle armi (art. 53 cod. pen.);
 - 6)lo stato di necessità (art. 54 cod. pen.).
- Fra le esimenti **soggettive** si annoverano:
 - 1)il caso fortuito;
 - 2)l'incoscienza indipendente dalla volontà;
 - 3)la forza maggiore;
 - 4)il costringimento fisico;
 - 5)l'errore di fatto o di diritto.

Perché si concretizzi una qualsiasi responsabilità penale del personale non medico, devono in generale sussistere 3 condizioni:

- 1- presenza di un atto illecito o di un fatto doloso o colposo
- 2- sussistenza di un danno alla persona (paziente)
- 3- nesso causale

Gli illeciti penali configurabili rientrano in due categorie:

- 1- esercizio abusivo della professione** (esecuzione di manovre di competenza medico-infermieristica)
- 2- omicidio o lesioni personali** derivanti da comportamento doloso (volontario) o colposo

Lo stato di necessità come scusante

Non vi è responsabilità quando si è in stato di necessità art. 54 c. p., che prevede la non punibilità per chi si trova ad agire costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di danno grave alla persona anche senza il consenso della persona, che in questo caso si presume.

Ad ogni modo l'uso di attrezzi e la messa in pratica di determinate manovre è lecita unicamente se la situazione lo richiede.

Norme penali

1. LESIONI PERSONALI.

- Il reato è previsto e punito dagli artt. 582 cod. pen., nella forma dolosa, con le aggravanti previste dall'art. 583 cod. pen., e 590, nella forma colposa. Ovviamente la fattispecie rilevante ai fini della presente indagine è quella colposa.
- 582. Lesione personale. 1. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. 2. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non occorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
- 583. Circostanze aggravanti. 1. La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) [abrogato]. 2. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) [abrogato].
- 590. Lesioni personali colpose. 1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire un milione. 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a due milioni, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a quattro milioni. 3. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a un milione e duecentomila e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione e duecentomila a due milioni e quattrocentomila. 4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

2. OMICIDIO.

Il reato è previsto e punito dagli artt. 575 cod. pen., nella forma dolosa, e 589, nella forma colposa. Anche in tal caso, la fattispecie rilevante ai fini della responsabilità del conduttore è quella colposa.

575. Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

589. Omicidio colposo. 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

3. INOSSERVANZA DI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO.

Numerose norme in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione dei relativi infortuni sono sanzionate penalmente per il caso della loro inosservanza. Una dettagliata disamina non è possibile in questa sede, ma basterà ricordare le fonti normative principali di settore: il D.P.R. 547/1955 e il D.Lgs. 81/2008.

2- IL PUBBLICO SERVIZIO E I RELATIVI POTERI E DOVERI

2.a -STATUS DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

«Articolo 358. *Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.*

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (1).»

Es. è' incaricato di pubblico servizio il medico che esercita un "pubblico servizio" inteso, secondo l'art. 358 c.p., come "attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione", pur senza i poteri tipici di questa: sono questi la maggioranza dei medici ospedalieri e convenzionati con il SSN. Sono, infine, esercenti un servizio di pubblica necessità i medici liberi professionisti o "privati che esercitano professioni...sanitarie" (art. 359 c.p.).

2.b - PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA'

«Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;*
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.»*

« Art. 360. Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale [357], o di incaricato di un pubblico servizio [358], o di esercente un servizio di pubblica necessità [359], come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, (1) nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato (2).»

Si tratta di una norma che estende l'efficacia delle norme in esame al caso in cui il fatto sia commesso quando il soggetto abbia perso la sua qualità, al fine di evitare i danni che potrebbero derivare dalla commissione delle fattispecie punite pur dopo la cessazione delle qualità di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o esercente un servizio di pubblica necessità.

Così risponderà di **rivelazione di segreti d'ufficio [v. 326]**, colui il quale, dopo aver cessato di essere pubblico ufficiale, riveli un segreto da lui appreso quando rivestiva tale qualifica.

Si configura il reato di rivelazione di segreti d'ufficio nel caso in cui le notizie rivelate devono rimanere segrete in virtù di una legge, di un regolamento, ovvero della natura stessa della notizia che può recare danno alla pubblica amministrazione.

Art. 328 c.p. c. 1 recita testualmente: *“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”*.

Si tratta dell’ ipotesi di un reato di pericolo, che consiste nel rifiuto di atti qualificati, cioè atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, rifiuto che può manifestarsi anche con un mero silenzio, sotto forma di mancata adozione di un atto dovuto nel termine previsto o nella sua adozione in tempo non più utile.

Il 2° comma prevede invece l’omissione di atti di ufficio, quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, fuori dei casi di cui al precedente comma, non compia l’atto del suo ufficio e non risponda per esporre le ragioni del ritardo entro trenta giorni dalla ricezione di una richiesta in forma scritta da parte di chi vi abbia interesse.

Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire un milione.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
ione di referto.

Art. 365 Omissione di referto

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

2.c – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E SEGRETO PROFESSIONALE

1. Norme deontologiche (Codice di Deontologia Medica FNOMCeO-06.12.2006)

art. 13 - Il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è stato confidato o che avrà potuto conoscere per ragioni del proprio stato. La rivelazione fatta a scopo di lucro, proprio o altrui, oppure con il fine specifico di arrecare nocumento costituisce aggravante. La rivelazione del segreto è consentita:

- a) se imposta dalla legge (referti, denunce e certificazioni obbligatorie);
- b) se autorizzata dall'interessato una volta edotto sulla opportunità o meno della rivelazione stessa;
- c) se richiesta dai legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'interesse degli stessi.

Salvo che per i casi previsti dal punto a) spetta comunque al medico la valutazione sull'opportunità della deroga.

La morte del paziente non esime il medico dal dovere del segreto.

Il medico non renderà al Giudice testimonianza su ciò che a lui è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza per ragioni dipendenti dalla sua professione.

art. 14 - Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare che vi si conformino.

art. 15 - Nella certificazione, nella redazione delle denunce obbligatorie, nella compilazione delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria, il medico è tenuto alla massima diligenza, alla più responsabile cura, alla più attenta e scientificamente corretta registrazione dei dati ed alla più responsabile formulazione dei giudizi.

art. 16 - Il medico deve vigilare sulla conservazione, contro ogni indiscrezione, delle cartelle personali e dei documenti riguardanti i pazienti.

Quando utilizza in pubblicazioni scientifiche, dati clinici e osservazioni relativi ai singoli pazienti, deve fare in modo che non sia possibile la loro identificazione fatto salvo il consapevole consenso del paziente.

Analogamente, non deve diffondere notizie, attraverso la stampa o ogni altro mezzo di informazione, che consentano o possano consentire l'identificazione del soggetto cui si riferiscono. Nei casi particolari in cui è richiesta la redazione di bollettini medici, il medico dovrà usare la massima prudenza e discrezione nell'interesse del malato.

art. 17 - Nei rapporti fra Enti che svolgono attività sanitarie, la compilazione e la trasmissione di atti che contengano l'indicazione di dati relativi ai singoli pazienti, potrà avvenire solo sulla base di una trasmissione di ufficio del segreto professionale e nel rispetto dei disposti di legge che regolamentano la materia.

Il medico non può collaborare alla costituzione di banche elettroniche di dati sanitari che possono compromettere il diritto del paziente alla riservatezza, alla sicurezza ed alla protezione della sua vita privata.

art. 18 - Il medico, richiesto di rilasciare un certificato deve limitarsi ad attestare dati obiettivi di competenza tecnica che abbia direttamente constatato in totale aderenza alla realtà.

2. Norme penali

art. 326 - (Rivelazione di segreti di ufficio). Il pubblico ufficiale (357), o la persona incaricata di un pubblico servizio (358), che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete (201 c.p.p.), o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa (43), si applica la reclusione fino a un anno...

art. 622 - (Rivelazione di segreto professionale). Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da £ sessantamila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120 c.p., 336 c.p.p.).

Una particolare disposizione che ribadisce in modo ancora più rigoroso l'obbligo del medico al segreto è contenuto nell'art. 21 della legge 22 maggio 1978 n. 194 sulle interruzioni di gravidanza: chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 326 c.p., essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla legge, è punito a norma dell'art. 622 del c.p.

Analogo obbligo incombe ai componenti dei centri medici e di assistenza sociale, di cui all'art. 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nei confronti dei tossicodipendenti da loro assistiti.

A sua volta il c.p.p. esonera espressamente i medici ed ogni altro esercente una professione sanitaria dall'obbligo di testimoniare:

art. 200 - Segreto professionale.

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

- a) i ministri di confessioni religiose (8 Cost.) i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici ed i notai;
- c) i medici ed i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre, determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione rese da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

3- DOVERI DI TESTIMONIANZA E COLLABORAZIONE ALLE INDAGINI

«Articolo 371 bis. False informazioni al pubblico ministero.

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.»

«Articolo 372. Falsa testimonianza.

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni »

Esempio pratico:

⇒ il difensore di una persona sottoposta ad indagine ovvero della persona offesa, quando sia necessario per espletare le indagini difensive; dispone, infatti, una recente normativa, introdotta con l. 7 dicembre 2000, n. 397, al fine di rendere effettivamente paritaria la posizione di accusa e difesa come postulato dall'art.

111 novellato della Carta costituzionale che:

« **Art. 391 quater.** (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione). 1. *Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese. 117* 2. *L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.* 3. *In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.»*

L'indebita rivelazione del contenuto della stessa, potrebbe, poi, comportare la configurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 326 c.p.; recita tale disposizione che:

«**Art. 326.** (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). *Il pubblico ufficiale (357), o la persona incaricata di un pubblico servizio (358), che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, (323, 325) rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete (201 c.p.p.), o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa (43), si applica la reclusione fino a un anno»*

Preservazione della scena del crimine

L'operatore sanitario che lavora nel soccorso pre-ospedaliero deve essere a conoscenza della natura e del significato delle prove fisiche sulla scena di un crimine e cercare di mantenerle intatte senza contaminarle, venendo incontro anche alle richieste della polizia e cercando di trovare un terreno comune alle esigenze di tutti.

Evitare di contaminare le tracce sul campo aiuterà successivamente le forze di polizia a perseguire l'autore del crimine.

Ogni volta che qualcuno entra in una scena del crimine, ne diventa parte, e la propria presenza, oltre che le proprie azioni, andranno in qualche modo a mutarla.

Molte cose che potrebbero sembrare insignificanti, possono essere vitali per le indagini di polizia. Diventa così importante cercare di lavorare in modo da disturbare il meno possibile la scena, pur senza rinunciare, ovviamente, alle manovre salvavita e all'assistenza d'urgenza, applicando specifici comportamenti per evitare l'inquinamento delle tracce.

È ovvio che il primo e più importante intervento da parte del personale sanitario che arriva sulla scena di un crimine o presunto tale, consiste nel prestare soccorso immediato al paziente; per tale ragione spesso non si prende in considerazione il fatto che quell'ambiente in cui si sta operando potrebbe divenire da lì a breve una vera e propria scena del crimine, un ambiente in cui qualsiasi cosa, anche la più insignificante

Il personale di Pubblica Sicurezza non dovrebbe mai essere coinvolto nell'azione sanitaria perché potrebbe essere distolto dal compito di garantire la sicurezza.

Nel momento in cui si «entra a far parte» della scena è importante valutare ogni singola azione.

All'arrivo dell'ambulanza è necessario prendersi il tempo per valutare la sicurezza dell'equipaggio.

Se non sono state date specifiche istruzioni sul come avvicinarsi al paziente è buona norma accedervi da una direzione che

- Sia reputata la più sicura
- Che inquinerà la scena il meno possibile
- Che possa garantire un accettabile avvicinamento alla vittima
- Assicuri una facile scappatoia da quel luogo

ESEMPIO PRATICO IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

Requisiti minimi per mettere in sicurezza la scena:

Il mezzo di soccorso deve mantenere una distanza minima di 15 metri dai veicoli incidentati, dal lato opposto rispetto alle forze dell'ordine.

- controllare il traffico
- utilizzare estintori adeguati
- identificare i pericoli correlati all'evento
- predisporre area di sicurezza
- disattivare quadro elettrico del veicolo
- arieggiare un ambiente chiuso

Requisiti minimi per accedere al ferito

- stabilizzare la posizione di un veicolo
- proteggere il ferito
- forzare portiere e bagagliaio
- rompere finestrini o parabrezza
- entrare nel mezzo incidentato

In caso di pericolo chimico, di incendio od esplosione la distanza minima dai veicoli incidentati va dai 30m ai 500m.

4- DIRITTI DEL PAZIENTE E TSO

Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 32 : *«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.*

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.»


La persona che rende il **consenso** deve necessariamente essere in grado di intendere e volere e deve essere stata informata precisamente sulle modalità dell'intervento (principio del consenso informato).

Nel caso di paziente capace di intendere e volere che rifiuti il trattamento e il trasporto egli non può essere costretto a seguire i volontari contro la sua volontà né caricato a forza sull'ambulanza (reato di violenza privata) ma i volontari potranno solo adoperarsi per convincerlo.

Non vi è possibilità di scegliere il tipo di trattamento a cui essere sottoposti, in quanto il rifiuto di trattamenti o presidi equivale a rifiuto del soccorso.

In caso di paziente incosciente il consenso viene presunto (così come in caso di necessità di ricovero a seguito di un tentativo di suicidio).

Se il soggetto è un minore o un infermo di mente sarà il suo legale rappresentante a decidere sul consenso. Nel caso questi si opponga ma ai sanitari intervenuti ritengano comunque necessario il trattamento, ne dovranno fare comunicazione alla C.O.t



Il **rifiuto** è legittimamente prestato quando espresso alla presenza di testimoni o quando viene convalidato dalla sottoscrizione dell'apposito modulo. E' compito del soccorritore nel caso in cui il paziente rifiuti il trattamento o l'assistenza di farsi sottoscrivere una dichiarazione compilando il modulo 118, informando il paziente della necessità di una suo trasporto in ospedale.

Il volontario-soccorritore è tenuto a valutare che il paziente nell'esprimere il consenso sia orientato nel tempo e nello spazio, che sia completamente consapevole delle eventuali conseguenze al mancato trasporto in ospedale.

Qualora il paziente comunque rifiuti comunque, il volontario-soccorritore è tenuto a comunicare con la Centrale operativa e a richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica.

E' sempre preferibile che alla sottoscrizione del rifiuto, la sottoscrizione venga apposta alla presenza di due testimoni.

Il volontario soccorritore talvolta può essere legittimato all'intervento attraverso l'esimente dello «stato di necessità».

Ogni prestazione di soccorso deve comunque essere erogata nei limiti della propria qualifica professionale, non giustificando lo stato di necessità eventuali danni occorsi per aver utilizzato il volontario-soccorritore manovre di natura prettamente infermieristico-sanitaria.

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

titolo V, L.1265/1934, d.p.r. 11 febbraio 1961, n. 25, «Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica», legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"), **legge 13 maggio 1978, n. 180 «Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori»**,

Il volontario soccorritore è tenuto in sede di servizio al rispetto massimo della persona e dell'altrui volontà e libertà.

L'eventuale mancato rispetto di questi diritti personali (artt. 13, 23, 23 Cost.) può far incorrere il volontario-soccorritore nei reati di violenza privata (art. 610 c.p.) e sequestro di persona (art. 605 c.p.)

Costituisce eccezione alla regola generale il Trattamento Sanitario obbligatorio (titolo V, L.1265/1934, d.p.r. 11 febbraio 1961, n. 25, «Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica», legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale") e legge 13 maggio 1978, n. 180 «Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori», si che si attua ogniqualvolta un paziente:

- 1) Manifesti alterazioni psichiche tali da richiedere un intervento terapeutico urgente e che minaccino l'incolumità personale propria e degli altri;
- 2) Neghi il proprio consenso al trattamento
- 3) Non possa essere trattato in ambiente extra-ospedaliero.

Sono soggette a TSO:

- Malattie infettive e contagiose, per le quali esiste l'obbligo di denuncia a talora di cura attuata mediante isolamento domiciliare,
- Vaccinazioni obbligatorie (per i minori in età prescolare ed alcune categorie di lavoratori)
- Malattie veneree in fase contagiosa
- Trattamento ospedaliero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Malattie mentali trattate in condizione di degenza ospedaliera qualora le alterazioni psichiche siano tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengono accettati dall'infermo e non sia possibile adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere

In questi caso se il soggetto non accetta volontariamente le cure queste sono disposte con provvedimento del Sindaco nelle sue qualità di autorità sanitaria, su richiesta del medico curante.

Il parere del medico che richiede il TSO deve essere convalidato da un secondo medico ed entro 48 ore dal Sindaco, e seguito poi del Giudice Tutelare che interviene nel merito della decisione.

Per garantire la sicurezza dell'equipaggio è sempre richiesta la presenza della Forza Pubblica, se questa non è presente è sempre bene richiederla alla C.O.

5- NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO



(A- SICUREZZA DEL SOCCORRITORE B- ASPETTI SANITARI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO IN GENERE – IL PRIMO SOCCORSO)

In tema di sicurezza è opportuno distinguere gli aspetti relativi alla **sicurezza del soccorritore** in prima persona, nel momento in cui opera sul campo in situazioni di pericolo e potenziale rischio per la sua stessa salute, dalla **sicurezza sul lavoro** in genere, quindi le norme igienico sanitarie e gli standard a cui il soccorritore volontario deve attenersi nel momento in cui opera attivamente sul campo

E' bene fare una breve carrellata sui concetti generali di pericolo, di rischio e di corretta gestione della sicurezza perché la comprensione degli stessi aiuta ad affrontare meglio le dette problematiche.

Normalmente, in un comune luogo di lavoro, per rischio si intende una grandezza composta da 2 fattori: il primo è la probabilità p di accadimento di un evento calamitoso accidentale capace di provocare danni a cose e/o persone, detto anche Pericolo, il secondo è la severità delle sue conseguenze ovvero la sua magnitudo S (quantificabile in vario modo: migliaia di euro, giorni di invalidità, morti, ecc.), da cui si può definire:

$$\text{Rischio} = p \times S$$

Da tale definizione ne discende che il rischio può considerarsi la quantificazione del pericolo; sono considerabili situazioni isorischio, cioè a medesimo rischio, ad es. nel campo dei trasporti di una provincia, quella di un aereo che cade 1 volta l'anno provocando 300 morti o quella di 300 incidenti di automobile in un anno che provocano ciascuno 1 morto. Due tipi di evento incidentale nei quali il livello di rischio è uguale ma i cui fattori sono simmetricamente opposti: nel primo $p = 1$ evento/anno ed $S = 300$ morti/evento; nel secondo $p = 300$ eventi/anno ed $S = 1$ morto/evento. Il risultato finale per entrambi è sempre 300 morti/anno. Per Sicurezza - in un qualsiasi ambito- si deve sempre intendere dunque la pratica attuazione di ogni misura volta a ridurre il rischio come sopra definito.

Tutta la normativa di riferimento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.P.R. 547/55; D.L.vo 626/94; D.L.vo 242/96; D.P.R. 459/96; D.L.vo 494/96, ecc.) individua chiaramente le principali famiglie di misure di sicurezza ed assegna loro una ben precisa gerarchia, diversificata in relazione alla loro diversificata efficacia ed onere; l'osservanza di tale gerarchia in una qualsiasi attività lavorativa realizza in concreto il modo di lavorare in sicurezza come inteso dalla normativa in materia;

1. Vengono sempre al primo posto le misure di riorganizzazione del lavoro; nell'attività di soccorso queste coincidono però con quelle che comunemente vengono definite procedure di intervento dette anche, quando dettagliate per i particolari scenari di intervento, procedure operative standard (P.O.S.), le quali sono l'insieme delle misure ed accorgimenti procedurali volti ad evitare possibilmente -del tutto- l'esposizione al rischio proprio del particolare intervento di soccorso. Torneremo più avanti con una sezione di questo modulo espressamente dedicata alla trattazione di queste misure;

2. Seguono sempre le misure di prevenzione; ma nel campo del soccorso ci si può limitare solo all'uso di attrezzature e di macchine per l'intervento intrinsecamente sicure; torneremo in uno specifico paragrafo di questa sezione a trattare il problema della individuazione e della corretta scelta ed uso di queste;

3. Rimangono infine, da intendersi sempre come misure residuali, le misure tecniche di protezione individuale o D.P.I., anche se nel caso del soccorritore presentano una importanza maggiore ai fini della conduzione dell'intervento di soccorso ed in alcuni casi sono addirittura determinanti ai fini della soluzione positiva dello stesso al pari delle procedure.

Nel campo del soccorso i D.P.I. sono simili a quelli adottati dal lavoratore comune ma se ne differenziano per aspetti molto peculiari che li caratterizzano proprio in quanto destinati ai soccorritori; si rimanda al modulo appresso la descrizione di tutte queste peculiarità.

Sintetizzando quanto sino ad ora detto, possedere ed utilizzare durante il soccorso le seguenti misure di sicurezza assegnandogli l'ordine di priorità sotto riportato:

1) Procedure codificate;

2) Attrezzature e mezzi adeguati e sicuri;

3) Dispositivi di Protezione Individuale adeguati. 8

Lavorare in sicurezza/D.P.I./Mezzi e attrezzature di intervento costituisce la base del soccorrere in sicurezza.

Anche per il soccorritore infine valgono le misure di corretto esercizio ma queste si risolvono fondamentalmente nelle seguenti condizioni:

- Informazione sui rischi dell'intervento, formazione ed addestramento del personale sui mezzi, sulle attrezzature e sui D.P.I.;
- Manutenzione dei mezzi, delle attrezzature e dei D.P.I.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO PER I D.P.I.

La conoscenza dei D.P.I. non può prescindere dalla conoscenza del quadro legislativo e normativo tecnico di riferimento, soprattutto per la scelta finalizzata ad un corretto acquisto.

La questione dei D.P.I. è stata affrontata in modo organico da due direttive CEE del 1989, recepite in Italia con i decreti 475 del 92 e 626 del 94 (Titolo VI).

In queste direttive sono stati stabiliti in modo chiaro gli obblighi in materia del datore di lavoro e del lavoratore e le responsabilità del fabbricante di D.P.I..

Il Titolo VI del D.L.vo 626/94 stabilisce gli obblighi fondamentali del datore di lavoro in materia di D.P.I. che sono:

- effettuare l'analisi dei rischi;
- scegliere i D.P.I. più adeguati tecnicamente in base ai rischi residui rilevati ed alla nota informativa del costruttore;
- fornire (quindi acquistare e mettere a disposizione) ai lavoratori D.P.I. certificati CE;
- controllare il corretto mantenimento in efficienza dei D.P.I. e verificarne il corretto impiego;
- fornire al lavoratore informazione, formazione ed addestramento sull'uso dei D.P.I..

Sempre il Titolo IV del D.L.vo 626/94 stabilisce che gli obblighi fondamentali del lavoratore in materia di D.P.I. sono:

- partecipare al programma di formazione e addestramento;
- utilizzare correttamente i D.P.I.;
- avere cura degli stessi;
- non apportarvi modifiche.

Gli obblighi fondamentali del costruttore in materia di D.P.I. stabiliti dal D.L.vo 475/92 sono invece:

- rispettare nella costruzione dei D.P.I. i requisiti essenziali di sicurezza di cui alla Direttiva –Prodotto;
- dimostrare tale rispetto assoggettarsi al regime certificativo CE imposto dal D.L.vo 475/92;
- garantire che i propri prodotti posseggano e continuino a possedere, per tutto il periodo di vita utile, indicato nella nota informativa, le caratteristiche dichiarate.

6- NORME TECNICHE AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI

Sotto la voce «norme tecniche» intendiamo tutte le norme che disciplinano la condotta del soccorritore sotto un profilo tecnico:

- a) procedure tecniche
- b) standard applicativi (misurazioni, erogazioni, ecc.)
- c) attrezzature e abbigliamento

Sotto la voce «norme disciplinari» intendiamo tutte le regole di condotta personale e collettiva del soccorritore verso i colleghi, il personale medico e paramedico, i pazienti, previste da codici etici, norme interne all'ente di riferimento, ecc. ecc.

7 – NORME A TUTELA DELL'AMBIENTE

Anche il soccorritore volontario è soggetto al rispetto delle norme a tutela dell'ambiente.

In particolare rilevano:

- Testo Unico dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006)
- normativa in materia sanitaria (rifiuti sanitari D.P.R. 15,07,2003, n. 254, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31-7-2002)

Le sanzioni: penali, amministrative, risarcitorie (danno ambientale)

8 – NORME DI CIRCOLAZIONE

« Un trasporto soddisfacente di ammalati e feriti è il primo requisito per salvare loro la vita»

« L'autista risponde in prima persona dei reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni»

Codice della strada, articolo art. 177

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze.

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.

Se durante l'espletamento di un servizio urgente ci si avvede di un incidente stradale con feriti gravi da soccorrere, la priorità è riservata al servizio in corso, lasciando se possibile un membro dell'equipaggio a soccorrere i feriti e a richiedere l'intervento di altre autoambulanze.

E' vietato inoltre seguire da vicino l'ambulanza in sirena per avvantaggiarsi della progressione di marcia e ciò vale anche per l'Auto Medica che rientra con il solo autista dietro l'ambulanza e per l'ambulanza che segue l'Auto Medica

- La Cassazione ha confermato, in una sentenza del 1996 (Cass. Civ. 585/1996) che gli autisti di mezzi sovracitati non sono sempre obbligati all'uso congiunto di sirena e lampeggianti, nel caso in cui, data l'ora notturna, lo scarso traffico e la buona illuminazione degli incroci, è da considerare sufficiente l'uso del lampeggianti blu per segnalare il proprio arrivo agli autoveicoli che stanno sopraggiungendo, imponendo loro l'obbligo di accostare e fermarsi.

- La Corte dei Conti, in relazione alla guida degli autisti di mezzi di soccorso, polizia e Vigili del Fuoco, ha precisato che, quale che sia l'emergenza o le ragioni di servizio, la condotta dei conducenti deve essere comunque sempre rapportata ai canoni di sicurezza e cautela.

E' stata definita «colpa grave» e quindi sanzionabile, la condotta di guida troppo veloce in relazione allo stato dei luoghi, la quale provochi lo sbandamento del mezzo.

9 – NORME SULLA PRIVACY

- E' dovere di servizio non rivelare né divulgare o far conoscere ad altri o agevolare altri nella conoscenza di elementi che debbano rimanere segreti, per qualsiasi motivo, sia esso di natura personale, professionale, medico legale o, semplicemente, riguardante il merito del servizio e l'identità delle persone soccorse.
- Il riserbo e il rispetto dell'integrità personale altrui costituisce materia di tutela della Legge in materia di privacy (D.lgs n. 196/2003).
- Dal punto di vista penale, chiunque svolga un'attività sanitaria è punibile per violazione del segreto d'ufficio (art. 626 c.p.)
- Il segreto può invece essere rivelato quando la rivelazione è giustificata da una giusta causa, che può essere rappresentata da leggi (obbligo di denuncia di determinate malattie infettive e diffuse, contagiose e veneree, professionali..) o da ragioni socialmente rilevanti.
- Da segnalare:
 - Art. 13
 - Art. 22 dati sensibili

Art. 13. Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-bis.(1) L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).

Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

10 – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA SANITARIA

1. COS'E':

Il S.S.U.Em 118 è un servizio-sistema:

- SERVIZIO: è offerto al cittadino nel caso in cui questo si trovi in una situazione di urgenza o emergenza sanitaria
- SISTEMA: perché anche il cittadino è chiamata a prender parte alla catena del soccorso. A maggior ragione se questi è soccorritore volontario.

2. CHI PARTECIPA AL SOCCORSO:

A. Il cittadino:

Ha un ruolo fondamentale nelle operazioni di soccorso perché:

- è la principale e primaria fonte di informazioni, nel caso si trovi ad assistere ed una situazione che determini un'emergenza sanitaria.
- è chiamato ad essere il primo soccorritore,
- è fonte di esigenze, nel caso si trovi a subire una situazione che determini un'emergenza sanitaria.

B La Centrale Operativa:

I suoi compiti sono:

- ricevere le richieste di soccorso;
- inviare l'unità di soccorso più adeguata (perché più vicina o più professionale);
- gestire l'organizzazione delle operazioni di soccorso;
- indirizzare l'unità di soccorso verso il più idoneo presidio ospedaliero;
- mantenere i collegamenti con i vari ospedali monitorando i posti letto disponibili.

In C.O. operano:

- medici di centrale, che intervengono anche in Pronto Soccorso;
- infermieri professionali, che partecipano anche direttamente al soccorso in eliambulanza, oppure con l'ALS operatori tecnici, ricevono la richiesta di soccorso e ne gestiscono l'iter. 10

C. L'equipaggio BLS:

L'equipaggio BLS (Basic Life Support) si compone di tre persone:

- autista soccorritore
- capo equipaggio
- secondo soccorritore

I compiti principali dell'equipaggio BLS sono:

- sostegno delle funzioni vitali
- immobilizzazione atraumatica

D. L'equipaggio ALS:

L'equipaggio ALS (Advance Life Support) si compone di tre persone:

- autista soccorritore
- medico specialista
- infermiere professionale

I compiti principali dell'equipaggio ALS sono:

- ripristino delle funzioni vitali
- terapia urgente e mirata
- valutazione diagnostica

E. Forze dell'ordine:

Nelle operazioni di soccorso partecipano attivamente anche le forze dell'ordine quali: Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, Vigili del Fuoco.

Queste istituzioni hanno il compito di garantire ai soccorritori le migliori condizioni ambientali per svolgere l'intervento, sono infatti chiamate ad assicurare l'ordine pubblico, a smaltire il traffico (in caso di incidente stradale), a estinguere eventuali pericoli (incendi, sostanze pericolose ecc...)

F. Guardie Mediche:

La guardia medica viene inviata sul luogo dell'evento sempre dalla Centrale Operativa, generalmente quando, dalle informazioni raccolte, non si ritiene necessario l'invio di un'ambulanza.

G. Ospedali:

Rappresentano l'ultimo anello della catena del soccorso.

11 – DOVERI VERSO L'ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

- ogni volontario si inserisce in una associazione o ente di volontariato
- pertanto è soggetto alle norme dello statuto e del regolamento dell'ente
- normalmente ha lo status di socio e soggiace a tutti i doveri e ha tutti i diritti del socio